COMUNE DI BARENGO
C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

CONCORSO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONI PER L'AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. **Numero di autorizzazioni da assegnare.**

E' indetto un concorso pubblico per l'assegnazione di n° 1 autorizzazioni per l'autoservizio di noleggio con conducente.

2. **Normativa del concorso.**

Il concorso è disciplinato dal Regolamento Comunale per l'autoservizio di noleggio con conducente su strada approvato con delibera del Consiglio Comunale n.13 del 30.09.2010 esecutiva ai sensi di legge, nonché dalle disposizioni di legge che regolamentano la materia.

3. **Requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione.**

Sono requisiti indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione:

a) L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea formato presso la C.C.I.A.A.;
b) Il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8° del D.L. vo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. per l'iscrizione alla sezione A del ruolo;
c) Possesso dei requisiti di cui all'art. 226 comma 4 lettera a) e b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo
d) Il possesso dei requisiti morali che risulta essere soddisfatto se i soggetti interessati:
   - non hanno riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi,
   - non hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio,
   - non hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26.02.1958 n. 75;
   - non risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.1956 n° 1423 e s.m.i.
   - non risultano appartenenti ad associazione di tipo mafioso di cui alla legge 31.05.1965 n° 575 e s.m.i.,

Sono altresì condizioni indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione:

- avere la disponibilità di adeguate rimesse,

- non avere esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio veicoli con conducente o di taxi senza presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente,
- di non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti autorizzazioni o licenze di esercizio.

4. **Presentazione della domanda**

Le domande di partecipazione al concorso redatte in carta da bollo da €. 14,62 devono essere indirizzate al Sindaco del Comune di Barengo, via Vitt. Emanuele n. 39 e pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento **entro le ore 12 del giorno 26 luglio 2011.**

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute al protocollo del Comune oltre il termine sopraindicato.

La domanda deve essere debitamente sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Impresa e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, riportando le seguenti indicazioni:

- Luogo e data di nascita ;
- Residenza ovvero domicilio in un Comune compreso nel territorio della Regione;
- Cittadinanza;
- Codice fiscale;
- Denominazione e/o ragione sociale;
- Sede dell'impresa;
- Partita I.V.A.;
- Di non essere titolare di licenza taxi e/o di autorizzazione di noleggio svolto con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale anche se rilasciate da altro Comune.

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società dovrà:

a) Impegnarsi ad acquistare la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;
b) Dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune e sua ubicazione come previsto dal terzo comma dell'art. 8 della L. 21/92.

5. **Documentazione della domanda.**

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) Dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio. In caso di società tale dichiarazione deve essere trasmessa per tutti i soci, quando trattasi di società di persone; i soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni; gli amministratori, per ogni altro tipo di società. Per tutti questi soggetti dovrà essere indicato il codice fiscale.
b) Documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal punto 6 del presente bando;

c) Copia autentica del certificato di abilitazione professionale (ex C.A.P.) per la guida di autoveicoli e relativa patente di guida;
d) Autocertificazione relativa all'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A.;
e) Certificazione medica rilasciata da un'Azienda A.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da una malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività;
f) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il possesso dei requisiti morali.
g) Dichiarazione di presa visione del Regolamento Comunale per il servizio pubblico di noleggio con conducente approvato con C.C. n° 38 del 20.12.2007 e l'impegno a rispettare tutte le norme in esso contenute.
h) attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare per i cittadini di stato estero (membro dalla CEE), residenti in Italia, comprovante la loro qualità mediante. Tale norma vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla CEE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità.

I documenti di cui ai punti b) c) d) e) possono essere sostituiti da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante.

Se il soggetto richiedente è una cooperativa, la documentazione suindicata dovrà essere integrata con la seguente:

a) Statuto e atto costitutivo;
b) Certificato di iscrizione albo prefettizio;
c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale Società Cooperative)
e) Elenco dei soci;
f) Certificato di abilitazione professionale dei soci adibiti alla guida dei veicoli (ex C.A.P.);
g) Certificazione medica rilasciata da un'Azienda A.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

I documenti di cui ai punti b) c) d) possono essere sostituiti da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante.

6. Titoli preferenziali.

Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni;

a) Documentazione anzianità di presenza operativa nel settore;
b) La continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
c) L'organizzazione aziendale;
d) Essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi;
e) L'aver esercitato servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo di almeno 6 mesi.
f) Essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente di questo Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.

7. **Criteri di valutazione dei titoli di preferenza.**

Ai fini della valutazione dei titoli sono stabiliti i seguenti punteggi:

- Anzianità nel settore punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di presenza operativa nel settore;
- Regolarità ed efficienza dei servizi svolti punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi;
- Essere stato dipendente di un'impresa di noleggio punti 0,20 per ogni anno di servizio;
- Avere esercitato servizio taxi in qualità di sostituto alla guida punti 0,30 per ogni anno di servizio;
- L'organizzazione aziendale punti 1;
- Possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente di questo Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza: punti 0,50.
- In caso di parità di punteggio avrà la preferenza il più anziano di età e che non abbia riportato sospensioni della patente.

8. **Formazioni della graduatoria.**

La commissione Consultiva competente esaminerà le domande, assegnerà i relativi punteggi e formerà la graduatoria finale entro 120 giorni dal termine di scadenza del presente bando.

Barengo , 08-07-2011

Il Responsabile del servizio
Dott Favino Giuseppe

COMUNE DI BARENGO - PROV. NOVARA -

Bollo
€ 14,62

Egr. Sig. SINDACO
del Comune di Barengo
Via Vitt. Emanuele n. 39
28010 Barengo (NO)

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per la concessione di n. 1 autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a_____

_____ Prov (_____) cittadinanza _____ residente in _____ Prov. (_____)

Via_____ _____ n. _____ C.F. n_____

☐ In proprio

☐ In qualità di legale rappresentante della società sott'indicata

C.F. _____ P.I. _____

denominazione o ragione sociale _____

con sede nel Comune di _____ Prov. (_____) cap. _____

Via _____ n° _____ tel _____

Fax _____ e-mail _____

C H I E D E

Di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per la concessione di n. 1 autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente come da bando di concorso pubblico indetto dal Comune di Barengo e pubblicato all'Albo Pretorio Comunale in data.....

Al tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso, per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

1) di essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea formato presso la C.C.I.A.A. di _____;
2) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (ex CAP) di cui all'art. 116, comma 8° del D.L. vo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. per l'iscrizione alla sezione A del ruolo

(in caso di cooperativa o di società tale dichiarazione deve essere resa per ogni socio adibito alla guida dei veicoli);

3) di possedere i requisiti di cui all'art. 226 comma 4 lettera a) e b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo

4) di possedere i requisiti morali ed in particolare di:

- non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

- non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;

- non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26.02.1958 n. 75;

- non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.1956 n° 1423 e s.m.i.

- non appartenere ad associazione di tipo mafioso di cui alla legge 31.05.1965 n° 575 e s.m.i.;

5) di avere la disponibilità di adeguata rimessa sita in _____ Via _____ n° _____

6) di non avere esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio veicoli con conducente o di taxi senza presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente,

7) di non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti autorizzazioni o licenze di esercizio.

8) di non essere titolare di licenza taxi e/o di autorizzazione di noleggio svolto con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale anche se rilasciate da altro Comune.

9) di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività (in caso di cooperativa o di società tale dichiarazione deve essere resa per ogni socio adibito alla guida dei veicoli)

10) di aver preso visione del Regolamento Comunale per il servizio pubblico di noleggio con conducente approvato con C.C. n° 38 del 20.12.2007;

D I C H I A R A

Altresì di possedere i seguenti titoli preferenziali (barrare con una X ogni singola dichiarazione resa e compilare in stampatello, dove necessario):

☐ anzianità di presenza operativa nel settore dal (indicare l'anno) _____;

☐ la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;

☐ la seguente organizzazione aziendale _____;

☐ essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi;

☐ aver esercitato servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo di almeno 6 mesi.

☐ essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente di questo Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.

SI IMPEGNA

- ad acquistare la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con le seguente caratteristiche (specificare tipo e caratteristiche) _____ _____;
- a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio. (In caso di società tale dichiarazione deve essere trasmessa: per tutti i soci, quando trattasi di società di persone; i soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni; gli amministratori, per ogni altro tipo di società. Per tutti questi soggetti dovrà essere indicato il codice fiscale).
- a rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento Comunale per il servizio pubblico di noleggio con conducente approvato con C.C. n° 38 del 20.12.2007, di cui ha preso visione.

Allega alla presente istanza:

- Copia carta d'identità;
- Documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal punto 6 del presente bando;
- Copia autentica del certificato di abilitazione professionale (ex C.A.P.) per la guida di autoveicoli e relativa partente di guida;
- Autocertificazione relativa all'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A.;
- attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare per i cittadini di stato estero (membro dalla CEE), residenti in Italia, comprovante la loro qualità mediante. Tale norma vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla CEE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità.

Se il soggetto richiedente è una cooperativa, la documentazione suindicata dovrà essere integrata con la seguente:

- Statuto e atto costitutivo;
- Certificato di iscrizione albo prefettizio;
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale Società Cooperative)
- Elenco dei soci;

Dichiara di essere informato,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui alla presente domanda.

Luogo e data: _____, _____

Firma

_____

COMUNE BARENGO

PROVINCIA NOVARA

Regolamento comune per il servizio pubblico di noleggio con conducente

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20 dicembre 2007.

Art. 1 – Definizione del Servizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea, che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, che viene effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2 – Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-85 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:

a) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
b) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (G.U. n. 75 del 5 aprile 1993);
c) dal D.M. 20 aprile 1993;
d) dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
e) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
f) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada";
g) dalle disposizioni del presente Regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20 dicembre 2007.

Art. 3 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione.

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 16.
3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco a seguito dell'emanazione dell'apposito bando di pubblico concorso emesso dall'Amministrazione Comunale.
4. Qualora il Comune non provveda entro un anno da quando si è verificata la disponibilità di un'autorizzazione ad emettere il relativo bando di pubblico concorso, la Provincia, sentita la Commissione provinciale, provvede alla revisione del numero e del tipo di veicoli assegnati al Comune.

5.1 I titolari di autorizzazione di autorizzazione per l'esercizio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

5.2 Nei casi in cui al comma 5.1 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso immediatamente dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

5.3 In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 5.1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

6. Nella domanda il titolare della ditta od il legale rappresentante della società dovrà:
a) impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;
b) dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune e sua ubicazione così come previsto dal terzo comma dell'art. 8 della L. 21/92.

7. Nella domanda il richiedente o il legale rappresentante dell'Impresa dovrà indicare:
- Luogo e data di nascita; Residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione;
- Cittadinanza;
- Codice Fiscale;

ed inoltre:
- denominazione e/o ragione sociale;
- sede dell'Impresa;
- partita I.V.A.;
- di non essere titolare di licenza taxi e/o di autorizzazione di noleggio svolto con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale anche se rilasciate da altro Comune.

8. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a) dichiarazione d'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti svolgimento del servizio;
b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
c) copia autentica del certificato di abilitazione professionale (carta di qualificazione del conducente – ex C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
d) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
e) certificazione medica rilasciata da una Azienda U.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività (certificato di idoneità psico-fisica).

I cittadini di stato estero (membro dalla CEE), residenti in Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

Tale norma vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla CEE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità.

9. In caso di Società, la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera a) del comma precedente deve essere trasmessa per:
- tutti i soci: quando trattasi di società di persone;
- i soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;

- gli amministratori: per ogni altro tipo di società.

10. Per tutti i soggetti di cui sopra dovrà essere indicato il codice fiscale.
11. Se il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere prodotti:
    a) Statuto e Atto Costitutivo;
    b) Certificato d'iscrizione all'Albo Prefettizio;
    c) Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio;
    d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
    e) Elenco dei Soci;
    f) Carta di qualificazione del conducente – ex C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
    g) Certificazione medica rilasciata dal un'Azienda U.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività (certificato di idoneità psico-fisica)
12. Il Titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
13. il comune provvederà d'Ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (Casellario Giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc.) così come previsto dalla Legge 15/1968.

Art. 4 – Titoli preferenziali

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:
   A. Essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto tra i quali:
      a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
      b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
      c) l'organizzazione aziendale;
      d) essere stato dipendente di un'Impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
      e) l'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
   B. Essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente di questo Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.
2. In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

Art. 5 – Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio della stessa.

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al

servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

3. Prima di rilasciare l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, il Comune è tenuto a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti, nonché la disponibilità di strutture e veicoli, così come disposto dall'art. 3.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
   a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
   b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
   c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26.02.1958 n. 75;
   d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
   e) risultano appartenenti ad associazione di tipo mafioso di cui alla legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
6. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
   a) sono in possesso della Carta di qualificazione del conducente (ex C.A.P.), di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislazione 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;
   b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.
7. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:
   a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse;
   b) l'avere esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio veicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente;
   c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte di questo che di altri Comuni.

Art. 6 – Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 28;
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità dei veicoli.

Art. 7 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura anche se rilasciate da Comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.
   E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natante.
3. Il Comune, nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
4. Entro 60 giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere comprovata al Comune a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68
   a) l'iscrizione al Registro imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto di persone;
   b) l'assenza della titolarità di licenza per l'esercizio del servizio taxi.

   Nel medesimo termine andrà comprovata:
   - mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente e mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge;
   - mediante idonea documentazione, la disponibilità di una rimessa sita nel comune, presso cui dovrà sostare il veicolo a disposizione dell'utenza.
5. Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni dovrà essere informata la Provincia ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.

Art. 8 – Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

Art. 9 – Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazione di tempo; il Comune è tenuto tuttavia a verificare ogni due anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio.
2. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti d'idoneità morale è tenuto a fornire comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A.

Art. 10 – Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso dell'Amministrazione Comunale, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della L. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
   a) sia titolare della licenza da almeno cinque anni;
   b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
   c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. Qualora l'autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, al altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare, del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui al punto e) del comma 8 dell'art. 3, ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Ove subentri nell'autorizzazione uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, l'erede può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriore 12 mesi, in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro il quale periodo dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra, e senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 11 – Inizio del servizio

1. L'assegnazione dell'autorizzazione comunale di servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa. Qualora decorso detto termine non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza dell'autorizzazione.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 90 giorni ove l'assegnatario dimostri che il mancato inizio dipenda da causa di forza maggiore.
3. Sull'autorizzazione devono essere riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura.

Art. 12 – Diffida e sospensione dell'autorizzazione

1. Le violazioni al presente Regolamento compiute dal titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., che non comportano la revoca e la decadenza dell'autorizzazione stessa sono punite, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della Legge Regionale 24/95, con la sanzione amministrativa e pecuniaria da Euro 103,29 a Euro 516,46.

Qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria, si applica la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a 90 giorni.
Qualora nell'arco di un quinquennio a partire dalla prima infrazione, il titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., dovesse ancora incorrere in una sanzione di quelle di cui al presente articolo, si procede alla revoca dell'autorizzazione oltre all'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria.

2. La sospensione non può comunque essere inferiore al periodo di sospensione della carta di circolazione nei casi in infrazione previsti dal vigente Codice della Strada.
3. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal competente organo comunale (ai sensi del D. Lgs. 267/2000, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.) sentita la competente Commissione Consultiva di cui al successivo art. 28.
4. Del provvedimento dovranno essere informati la Provincia competente e l'ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli incombenti di loro competenza.
5. Qualora le infrazioni di cui al presente articolo non siano tali da procedere all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune potrà infliggere una diffida al rispetto delle norme del Regolamento. Dopo la prima diffida, comunque, dovrà procedersi secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 13 – Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revoca dal Comune, sentita la competente Commissione Consultiva, nei seguenti casi:
   a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio.
   b) Quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
   c) Quando, il titolare dell'autorizzazione si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione;
   d) Quanto il veicolo da noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati, in quanto in contrasto con la normativa vigente in materia di trasporto di persone (art. 87 Codice della strada);
   e) Quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso (vedi ad esempio art. 21 del presente Regolamento);
   f) Quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera a favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
   g) Quando il titolare dell'autorizzazione sia incorso in uno dei provvedimenti previsti dall'art. 5 relativo al possesso dei requisiti di tipo morale;
   h) Quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente Regolamento;
   i) Quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
   j) Per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
2. Il provvedimento della revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.
3. In caso in cui la revoca discenda da uno dei casi previsti dall'art. 5 al comma 4 o in altri casi non previsti nel presente articolo ma che di fatto siano di impedimento per l'espletamento del servizio, o che avrebbero comunque comportato la non possibilità di rilascio

dell'autorizzazione, è sufficiente la contestazione degli addebiti assegnando un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni dell'interessato.

4. In caso di giustificazione presentate dall'interessato a seguito della prima diffida, con la seconda diffida l'Autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte che dovranno essere riportate nell'atto di revoca dell'autorizzazione.
5. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati la Provincia competente e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli incombenti di propria competenza.

Art. 14 – Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:
   a) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 11;
   b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
   c) per fallimento del soggetto titolare di autorizzazione;
   d) per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
   e) per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio, salvo quando disposto dall'art. 10.
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

Art. 15 – Sospensione dei provvedimenti disciplinari

In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 16 – Determinazione del numero dei veicoli da adibire al servizio

1. Il numero dei veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 del D..M. 18 aprile 1977, viene fissato con deliberazione dell'organo competente sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 28, tenendo presente i seguenti criteri:
   a) L'entità della popolazione del territorio comunale e di quello parziale residente nei vari nuclei dipendenti
   b) La distanza del comune e delle frazioni del capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
   c) L'entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto (ferrovie dello Stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;
   d) Le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;

e) Il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea ai sensi degli art. 82 e 87 del Codice della Strada.

2. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24, nonché del sindacato provinciale di cui all'art. 27 del presente Regolamento.
3. Se le autorizzazioni così come determinati ai sensi dei commi precedenti non vengono assegnate entro 18 mesi dall'intervenuta disponibilità , la Provincia provvede alla revisione del numero delle autorizzazioni in capo al Comune revocando quelle non assegnate. In attesa del provvedimento di revisioni, il Comune non procederà all'assegnazione delle autorizzazioni.

Art. 17 – Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge 15.1.1992, n. 21 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotate:
   a) All'intervento del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con a lato lo stemma del Comune;
   b) Una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune.
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informativi il cliente ed il competente Ufficio comunale.
3. A partire dal 1^ gennaio 1992, i veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio di noleggio con conducente, devono essere muniti di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 572 del 15.12.1992 (G.U. n. 79 del 5.4.1993).
4. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Commissione Consultiva di cui all'art. 28, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.
5. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile.
6. ogni qualvolta la Commissione di cui all'art. 28 ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenere la carta di circolazione dovrà informare il Comune per la denuncia al competente Ufficio della motorizzazione Civile. Da inviarsi altresì alla Provincia.
7. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e de decorso e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso si provvederà alla revoca della licenza a norma dell'art. 13.
8. La Commissione dovrà procedere almeno ogni due anni ad accertare che i veicoli siano nel dovuto stato di conservazione e di decoro per adempiere il servizio di cui al punto 7.

Art. 18 – Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 28. Il veicolo inoltre deve

essere munito di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti, conformante a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 572/92.
2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. Il Comune provvederà a informare la Provincia della suddetta sostituzione.

Art. 19 – Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore: il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
2. Le tariffe devono essere comunque determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, così come previsto dall'art. 13 della Legge 21/92.
3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti Uffici Comunali e la Commissione di cui all'art. 28 ha il compito di verificarne l'esatta applicazione.
4. Qualora si riscontri che non vengano applicate le tariffe vidimate, l'organo comunale competente provvede a diffidare il titolare dell'autorizzazione. Dopo due diffide, nei confronti del medesimo soggetto, l'autorizzazione può essere revocata ai sensi dell'art. 13.
5. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dall'organo comunale. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese e francese.

Art. 20 – Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli la responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 21 – Svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La presentazione del servizio non è obbligatoria.
   E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici a seguito di chi richiede il servizio.
2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge 21/92, i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. Il noleggiatore l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
   Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse.
5. Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovettura, è consentito che le autovetture immatricolate per il servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per il servizio taxi ed all'uopo sono individuate le seguenti aree di stazionamento: Piazzale antistante l'immobile delle Ex Scuole Elementari, area circostante il peso pubblico in via Crocetta

6. E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici.
7. Il Comune, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari e in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, può, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dai commi 3-4 e 5.

Art. 22 – Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente dovranno essere attrezzate in modo tale da agevolare e non nuocere tutti i soggetti portatori di handicap, tenendo presente comunque le norme e indicazioni del Codice della Strada e delle altre leggi specifiche.

Art. 23 – Obbligo dei conducenti dei veicoli

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l'obbligo di:
   a) conservare nel veicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli su richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale oltre ai funzionari addetti alla sorveglianza di cui all'art. 26 del presente Regolamento.
   b) Compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
3. Le violazioni agli obblighi suddetti a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare dell'autorizzazione, il provvedimento di diffida o sospensione di cui all'art. 12 e, se a carico di personale dipendente dal titolare dell'autorizzazione, l'adozione dei provvedimenti disciplinari, previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 24 – Divieti per conducenti dei veicoli

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
   a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
   b) portare animali propri sull'autovettura;
   c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
   d) chiedere, a qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
   e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 25 – Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
   a) fumare in vettura;
   b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
   c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
   d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

26– Vigilanza e contravvenzioni

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.
2. Quando debba provvedersi alla revoca dell'autorizzazione comunale, come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, il provvedimento relativo è adottato nel rispetto delle procedure contenute nel Regolamento.
3. Nell'applicazione di tutte le sanzioni di cui al presente regolamento, si seguono le procedure di cui alla legge n. 689/81 e ss.mm.ii..

27– Sindacato Provinciale sulle deliberazioni comunali

1. La deliberazione dell'organo comunale, relative alla modifica del presente Regolamento e alla determinazione del numero di autorizzazioni, emanate in relazione al presente regolamento, non sono applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'organo Provinciale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L.R. 23.01.1986 n. 1, e della L.R. 23.02.1995 n. 24.

28– Commissione Consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio, all'applicazione del Regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione Consultiva, ai sensi del comma 4, dell'art. 4 della legge 21/92, così composta:
    a) dal Dirigente responsabile del servizio qualora esista o dal Segretario Comunale, che la presiede;
    b) dal Comandante o altro Membro della Polizia Municipale;
    c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
    d) da un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani di categoria;
    e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
    f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla L.R. 12.07.1994 n. 23;
2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e3 sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 6 del presente Regolamento, La Commissione svolge i seguenti compiti:
    a) esprime parere sul bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento;
    b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
    c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 4 e redige la graduatoria di merito;

d) Trasmette la graduatoria alla Giunta comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. La Commissione dura in carica quattro anni, in analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della Legge Regionale 24/95.
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale la Giunta Comunale può avocare a sè i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

29– Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo oltre alle riposizioni espressamente indicate all'art. 2 e alla Legge 15.01.1992 n. 21, agli altri regolamenti comunali in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

INDICE

Art. 1- Definizione del servizio di noleggio con conducente	Pag. 2
Art. 2 – Disciplina del servizio	Pag. 2
Art. 3 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione	Pag. 2
Art. 4 – Titoli preferenziali	Pag. 4
Art. 5 – Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse	Pag. 4
Art. 6 – Contenuti del bando	Pag. 5
Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione	Pag. 6
Art. 8 – Sostituzione alla guida	Pag. 6
Art. 9 – Durata dell'autorizzazione	Pag. 6
Art. 10 – Trasferibilità dell'autorizzazione	Pag. 7
Art. 11 – Inizio del servizio	Pag. 7
Art. 12 – Diffida e sospensione dell'autorizzazione	Pag. 7
Art. 13 – Revoca dell'autorizzazione	Pag. 8
Art. 14 – Decadenza dell'autorizzazione	Pag. 9
Art. 15 – Sospensione dei provvedimenti disciplinari	Pag. 9
Art. 16 – Determinazione del numero dei veicoli da adibire al servizio	Pag. 9
Art. 17 – Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione	Pag. 10
Art. 18 – Sostituzione dell'autoveicolo	Pag. 10
Art. 19 - Tariffe	Pag. 11
Art. 20 – Responsabilità nell'esercizio	Pag. 11
Art. 21 – Svolgimento del servizio	Pag. 11
Art. 22 – Trasporto di soggetti portatori di handicap	Pag. 12
Art. 23 – Obblighi dei conducenti dei veicoli	Pag. 12
Art. 24 – Divieti per conducenti dei veicoli	Pag. 12
Art. 25 – Comportamento degli utenti	Pag. 12
Art. 26 – Vigilanza e contravvenzioni	Pag. 13
Art. 27 – Sindacato Provinciale sulle deliberazioni comunali	Pag. 13
Art. 28 – Commissione Consultiva	Pag. 13
Art. 29 – Disposizioni Finali	Pag. 14

- Il presente Regolamento venne approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 in data 20-12-2007, pubblicata all'Albo Pretorio al n° **58** dal **11-03-2008** al **25-03-2008** e divenuta esecutiva il **21-03-2008**.

- Il presente Regolamento venne pubblicato all'Albo Pretorio al n° **98** , per quindici giorni consecutivi, dal **10-04-2008** al **24-04-2008.**